

A ciò rispondiamo. Se con limiti certi, se, per esempio, coi confronti delle lingue: greca, latina, volsca, umbra, osca, si poteva tradurre l'etrusco, già esso sarebbe al tutto noto per le opere di Lanzi, Passeri, Gori, Vermiglioli, Fabretti, Corssen. Invece questi valentuomini non giunsero ad intendere che una parte della lingua etrusca; era quindi manifesto che il campo interpretativo andava allargato, e noi lo allargammo, primamente e in massima parte attingendo dal sanscrito, il quale come idioma prisco, e fonte d'interpretazione da tutti accettata: ma nelle lingue figlie, anzi appunto perchè sono figlie o derivate, le forme variano un poco dalla radice materna, quindi un *modo* etrusco che non ha confronti sanscriti, nè greco-latini, li avrà forse celtici o germanici; e che perciò? Le principali lingue antiche e moderne d'Europa non sono forse ariane? ossia sorelle nella filiazione di un tipo indiano, vedico o sanscrito? — Se questo è vero, ci sia permesso di paragonare le parole etrusche così a quella della lingua madre, come a quelle delle sorelle, senzachè il metodo sembri empirico, nè la versione resti sfatata, giacchè l'etrusco stesso è filiazione Inda, e per conseguenza può avere parole simili a ogni lingua, che discenda dalle origini stesse. Quindi porre il sanscrito come fonte interpretativa, le lingue figlie come nersilio, è il metodo che riceve nella presente versione il suo compimento.

VARIETÀ

IL PROCESSO DI JACOPO BONFADIO.

Le opere dell'infelice letterato di Gazzano, dopo che nel 1744 ne erano state raccolte le lettere (1), vennero in luce

(1) *Lettere famigliari*. Bologna, Longhi, 1744.

nella stampa del 1746-47, mercè le cure dell'ab. Antonio Sambuca segretario del cardinale Quirini (1). Ma poichè in breve l'edizione si era esaurita, pensava il Sambuca a procurarne una ristampa accresciuta e migliorata (2); cercando eziandio notizie per chiarire meglio alcuni punti rimasti ancora oscuri nella vita del Bonfadio, dettata in servizio della prima stampa dal conte Giammaria Mazzuchelli. A questo proposito si rivolgeva nel febbraio del 1749 al governo genovese con la supplica seguente (3):

Serenissimi Signori

L'umilissimo oratore delle SS. Vostre Ser.^{me} Abate Antonio Sambuca segretario dell'Eminentissimo Querini, si dà l'onore di loro ossequiosamente esporre che siccome più motivi lo hanno indotto non è molto a raccogliere e pubblicare le opere del tanto rinomato Bonfadio, così i medesimi lo fanno ora risolvere ad una seconda edizione, giacchè sonosi esitati tutti gli esemplari della prima. Il principale di essi motivi egli è il fine di dare nuovamente in luce la storia assai rara di Genova, di uno scrittore sì colto e sì leggiadro, e dar mano a simigliante intrapresa in un tempo in cui il mondo tutto ammira l'intrepidezza e valore di una Repubblica, la quale a' di nostri ha fatto chiaramente vedere, che l'antica virtù non solamente non è spenta, ma anzi che è più invigorita negli animi italiani, e i di cui cittadini, e sudditi non hanno punto degenerato dalla fermezza e costanza de' vetusti e più recenti Liguri, ma loro anzi hanno accresciuto nuovo lustro immortale, e pregi senza esempio di eterna ricordanza. Già qualche cenno si è di ciò fatto nella prefazione alla stessa storia, ad oggetto di rendere la dovuta giustizia ad una nazione sì valorosa; molto più dirassi in un'altra che si pensa di premettere alla nuova ristampa degli Annali. Ciò stante l'Abate suddetto supplica riverentemente le SS. Vostre Ser.^{me} a voler benignamente degnarsi di far estrarre dall'augusto segreto loro archivio, e partecipargli

(1) *Opere volgari e latine*. Brescia, Turlini, 1746-47; vol. 2.

(2) *Novelle lett. di Firenze*, A. 1748 col. 780. Cfr. MAZZUCHELLI, *Scritt. ital.*, II, 1617, n. 96.

(3) Archivio di Stato, *Iurisdict.* Fil. 1233.

le più certe notizie del tempo e della nascita, e della morte di esso Bonfadio, con quelle particolarità, che sia lecito di riferire intorno alla di lui vita, come altresì di comunicargli, se mai in esso archivio vi fossero, altri scritti di tale autore Greci, Latini e Volgari, i quali estraendosi e pubblicandosi recherebbero vantaggio e piacere agli amatori delle umane lettere. Spera il supplicante di conseguire dalla benignità di VV. SS. Ser.^{me} favorevole rescritto, tanto più che ridondare ciò dee in somma giustissima gloria della Repubblica Ser.^{ma}, promottrice ancor essa delle belle arti in tempi sì illuminati, ne' quali i più eccelsi Principi si recano a gran vanto di proteggere le lettere, e i letterati. E profondamente s'inchina.

Detto Supplicante.

La Giunta di Giurisdizione, alla quale era stato commesso di riferire, suggerì di operare qualche ricerca nell'archivio segreto, per vedere se si poteva trovare il processo; e perciò i Collegi davano a quest'uopo « facoltà al Presidente dell'Archivio segreto di far aprire la Cassa di ferro ». Ma le ricerche riuscirono infruttuose, perchè il segretario trasmetteva ai Collegi questa nota: « L'asserto processo contro Giacomo Bonfadio non si è ritrovato nell'archivio segreto, non ostante le replicate diligenze fattesi per rinvenirlo, particolarmente nella Pandetta de' processati e de' condannati relativa a' fogliacci dello stesso archivio, la quale si riferisce anche agli antichi processi di Lesa Maestà racchiusi nel Cassone di ferro, e supplisce in questa parte al difetto della pandetta generale delle scritture custodite nel medesimo Cassone; onde non pare vi sia luogo di aprirlo per la presente ricerca ».

Intanto il Mazzuchelli ricercava anch'egli a Genova per via privata notizie intorno alla morte del Bonfadio; ma da Lorenzo de' Mari, officiato a questo fine dal marchese Trivulzio, veniva riferito come le più diligenti ricerche fossero riuscite senza alcun frutto, di che accagionava i bruciamenti avvenuti in Archivio per le bombe del 1684, e lo smarrirsi delle carte

nei trasporti a cui furono soggette (1). Se non che ove si consideri che le indagini dei Deputati all'archivio segreto vennero fatte sulle pandette, la cui compilazione, come si vede da altre che rimangono, poteva anche datare dalla metà del seicento, e perciò innanzi al bombardamento, conviene dedurne che già fino d'allora mancassero tutte le carte che si riferivano al processo e all'infelice scrittore.

Discusse il Mazzuchelli nella vita del Bonfadio, tre volte stampata (2), due punti assai controversi; quando cioè fosse avvenuta la morte, e quale il delitto per cui fu condannato; ma nella terza edizione soltanto produsse la nota ritrovata a Genova nel Registro de' condannati, tenuto dalla Compagnia della Misericordia, ed oggi perduto, che pone al 19 luglio 1550 la decapitazione nelle carceri e il successivo bruciamento del Bonfadio (3). Il quale documento tronca, a mio parere, qualunque ingegnosa ipotesi, rinnovata di recente, sulla non eseguita sentenza e intorno alla morte avvenuta più tardi in carcere per via naturale (4). Per ciò che tocca il secondo punto, non era sicuro, perchè mancava la prova diretta, se il delitto appostogli fosse di sodomia; ma anche qui, lasciando stare se l'imputazione non ricoprisse qualche altra causa segreta, ci hanno soccorso i documenti, i quali dichiarano che « fuit incarceratus pro crimine sodomitico » (5).

Il supplizio del Bonfadio se valse forse a frenare momentaneamente il vizio nefando, non ebbe virtù di spegnerlo affatto;

(1) MAZZUCHELLI, *Scritt. cit.*, II, 1615, n. 84.

(2) La prima innanzi all'ediz. delle *Opere d. B.* 1746; la seconda innanzi a quella del 1758; la terza negli *Scritt. ital. cit.*

(3) *Scritt. cit.* II, 1612.

(4) VIANI, *Lettere filologiche*. Bologna 1874, 253 e segg.

(5) *Giornale Ligustico*. A. 1874, p. 288.

poichè indi a pochi anni, e cioè nel 1555, tornò a divampare con violenza, di che ci reca testimonianza un proclama col quale si dava notizia al pubblico, di un severo decreto repressivo emanato dal governo, nell'intento di aggravare la mano sui colpevoli. La grida è del seguente tenore (1):

Quanto abominabile sia il vicio della lussuria usata contro natura, ciascuno per se chiaramente il conosce. Qual peccato per esser stato in tanto dispiacer dell'onnipotente Iddio, fu con severissimo castigo da Sua Maestà punito. La qual cosa considerando l' Ill.^{mo} et Ecc.^{mo} S. Duce et molto Mag.^{ci} S.^{ri} Govern.^{ti} et Procu.^{ri} dell' Ecc.^{sa} Repu.^{ca} nostra, et desiderosi per tutte le vie et modi possibili svellere et estirpare così nefando vicio, hanno lor S.^{rie} Ill.^{me} per pubblico decreto dichiarato deliberato et statuito, che tutti coloro quali da hora in l'avvenire come colpevoli di detto vicio sodomitico et contro natura saranno condannati et banditi, non pensino nè li sia più lecito godere il beneficio del Decreto formato contro li banditi, per quale si dichiara et dispone come possono domandare, rimettere et rebandire li banditi, in modo tale che detti banditi, per il vicio predetto in vigore et forza di detto Decreto non possino esser per alcun tempo mai nè domandati, nè rimessi, nè rebanditi, così per ragione che si potessi dire che competessi ad essi banditi, come esser domandati rimessi, o rebanditi da altri a quali competessi ragione in vigore et forza di detto Decreto, escludendo al tutto, come si dice, li detti delinquenti del vicio predetto dal beneficio del Decreto disopra, che in qualsivoglia modo non lo possino godere, al quale decreto in questo caso di piena possanza, movimento proprio, et certo sapere, loro S.^{rie} Ill.^{me} hanno derogato et derogano. Et afine che la presente deliberatione et Decreto sia a notizia universale, hanno comandato che se ne facci pubblica grida per parte di loro S.^{rie} Ill.^{me} acciochè in qualsivogli tempo non se ne possi per alcuno pretendere ignoranza.

1555 die VIII octobris.

Questo documento, che sembra indicare il bando come la più grave pena per il delitto di sodomia, ci fa naturalmente domandare in qual modo, per qual ragione, e secondo quale legge

(1) Arch. di Stato, *Senato*, Fil. 94 n. 390.

criminale sia stato sottoposto il Bonfadio all'ultimo supplizio. Legge scritta ferma e sicura non esisteva, e soltanto gli statuti criminali dalla più antica redazione (1), alla riforma del 1414 (2), durata in vigore fino al 1557, stabiliscono che per il reato di sodomia saranno applicati i tormenti; ma questa, secondo ben si vede, piuttosto che una pena, apparisce modo di procedura; ed è notevole rilevare come mentre negli statuti del 1414 viene imposta esplicitamente la pena per il ratto, lo stupro, e l'adulterio, non vi sia un capitolo speciale contro il vizio nefando, il quale invece comparisce, e gravissimo, in quelli redatti nel 1557 (3). Ben è vero che lungo il corso del secolo XV compariscono più volte dei decreti per richiamare il rigore delle leggi contro il malo costume, ma non vi è determinata alcuna pena. Nè al caso nostro giova l'esempio di quel corallaio, che nel 1479 « fu attenagliato con tenaglie di fuoco e fatto morire » per aver violato e poi ucciso un fanciullo (4), trattandosi di un doppio delitto; e, sebbene ci sia ignoto il processo, non possiamo ritenere colpevole il Bonfadio di un tanto eccesso. Ma il documento qui innanzi riferito ci assicura che intorno a' tempi in cui avvenne il miserando supplizio, i sodomiti venivano dannati al bando, e ci induce a rilevare una evidente, e diciamo pure enorme, differenza nella applicazione della pena rispetto al Bonfadio; tanto più se si considera che solamente alcuni anni dopo venne sancito per legge che « praeter naturam lasciventes, tam incubi, quam succubi furca suspensi, igne ultore deleantur de terra viventium ».

(1) *Statuti della Colonia di Pera in Miscell. di Stor. Ital.*, XI, 513 cap. CLXXIV. Si noti che il Lib. VI soltanto giustifica il titolo; chè gli altri cinque libri costituiscono propriamente i *Capitula Communis Januae*.

(2) *Statuta et decreta Communis Genuae*. Bononiae, 1498, *Crim.* cap. V.

(3) *Criminalium Jurium Civit. Genuensis*. Genuae, 1557, Lib. II, cap. 2.

(4) GIUSTINIANI, *Annali della Rep. di Gen.* Genova, 1854, II, 533.

Noi manchiamo invero degli elementi necessari a determinare il grado di colpeabilità dello storico; ma dal complesso dei fatti, e dalle opinioni che si sono subito levate per attribuire a qualche altra causa, all'infuori del delitto appostogli, il rigore usato verso di lui, pongono nell'animo sospetti ed incertezze grandissime. Le ultime parole stesse del Bonfadio valgono ad avvalorarle. « Mi pesa il morire, perchè non mi pare di meritarmi tanto », egli scrive sul punto di andare al supplizio (1), e con ciò mentre ammette la sua colpa, nota il soverchio rigore della pena, come se volesse rilevare la diversità ond'egli veniva trattato rispetto ad altri rei come lui. Il quale sentimento d'eccesso in ordine alla procedura ed alla pena, si riscontra tanto radicato nella pubblica opinione, che a Roma lo stesso pontefice giudica « essorbitante » il caso del Bonfadio (2).

Che il processo fosse condotto con molta sollecitudine, e senza dar luogo alle eccezioni ed alle difese non è dubbio; lo dimostra il fatto che nel marzo del 1550 gli erano ancor pagati i suoi onorari dal Governo (3), e il rimprovero del Papa per averlo mandato a morire, « ancorchè allegasse

(1) *Lettere di diversi eccellentissimi uomini*. Venezia, Giolito, 1554, car. 181. — Due altre lettere di Bonfadio tratte da mss. dell'Ambrosiana furono pubblicate dal Ceruti nel 1867 (*Lett. inedite di dotti ital. del sec. XVI*, Milano 1867, 20) di sugli autografi, secondo afferma l'editore; ed appaiono scritte anch'esse, come la citata, a Gio. Batta Grimaldi l'ultimo giorno della sua vita. Il Viani le reputa « tre forme diverse » della stessa lettera (*Lett. filolog.*, 256); ma io dico di no. Comincio ad escludere la prima dell'ediz. Ceruti, perchè evidentemente falsa, di che è prova la diversità e l'incertezza del carattere, la forma, la sostanza e la firma: le due altre assai simili ritengo vere, ma dirette a due persone diverse per lo stesso fine.

(2) BERNABÒ BREA, *Appunti sui documenti della congiura del Fieschi*, pag. 8; in lettera di monsignor Giambatt. Lomellino da Roma 1 Febbraio 1551.

(3) *Giornale Lig.*, anno 1874, pag. 289.

d'esser prete, senza darli tempo a provarlo (1) ». D'altra parte che cosa è mai questo mistero ondo si circonda il tremendo giudizio, da muovere un contemporaneo, Ortensio Lando, ad asserire che « fu arso per opera de' falsi accusatori? » (2). Che significa la cura gelosa di custodire, e poi sottrarre (per me non la reputo cosa fortuita) tutte le carte processuali? E perchè si vanno a far le ricerche fra i processi conservati nell'archivio segreto, nè si dimenticano quelli di Lesa Maestà? Concludiamo adunque che se da un lato, secondo i documenti rimane posto in sodo che il Bonfadio fu decapitato ed arso per delitto di sodomia nel luglio del 1550, dall'altro convien pure confessare come da quanto ho esposto si avvalorì il dubbio, che un'altra e recondita ragione movesse i governanti genovesi a quell'eccidio.

A. N.

IL CASTI A GENOVA.

Reduce dalla Toscana, dove si era recato nel 1796 (3), giunse il poeta di Montefiascone in Genova l'anno 1798 sulla metà di Giugno, ed il *Censore*, giornale del Biagini, dava la notizia con queste parole (4). « Abbiamo in Genova incamminato alla volta di Parigi il celebre Abate Casti, che ha meritato, per tante sue leggiadrissime opere, un nome dei più distinti fra i Poeti Italiani. Ne ha seco una recentissima, cui sinora non ha apposto alcun titolo, ma che si crede sarà detta *Il Regno delle Bestie*; in essa vi sono dei Ritratti molto ben tratteggiati delle persone, che or più figurano

(1) BERNABÒ BREA, l. c.

(2) Cit. dal TIRACOSCHI. *Storia Lett. Ital.* (ed. Classici) VII, 1465.

(3) *Nuovo Giornale dei Lett.* di Pisa, V, 74; art. di Rosini.

(4) *Il Censore Italiano* n. 92, pag. 263.